

Civile Ord. Sez. L Num. 7704 Anno 2018

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 28/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso 7288-2016 proposto da:

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato MARIO DI
BIAGIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in
atti;

- ricorrente -

contro

2017

5122

- intime -

avverso la sentenza n. 6936/2015 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 09/10/2015 R.G.N. 4861/2014;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Rilevato che:

1.1. il Tribunale di Tivoli, in accoglimento del ricorso proposto da [redacted], dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato al predetto dalla [redacted] e, ritenendo sussistente la prova di un unico centro di imputazione del rapporto sul presupposto di un intervenuto frazionamento fraudolento dell'attività a mezzo della costituzione di altra società, la [redacted], accordava al ricorrente la tutela reale e condannava entrambe le società al pagamento del risarcimento del danno;

1.2. la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di condanna della [redacted] al risarcimento del danno ritenendo, sul punto, che, non essendovi stato ordine di reintegra nei confronti di tale società, non vi potesse essere condanna della stessa a tale risarcimento;

2. avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, [redacted] propone ricorso per cassazione fondato su due motivi;

3. le società sono rimaste intimate;

4. il P.G. ha presentato requisitoria con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

5. il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con i due motivi il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 St. lav. e degli artt. 1292-1294 cod. civ., con riferimento all'art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., lamentando l'erroneità della sentenza impugnata laddove, pur avendo accertato l'esistenza di un collegamento tra la [redacted] e la [redacted] e di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, non ha riconosciuto il risarcimento del danno in capo a tutte e due le società, condebitrici solidali, nei cui confronti tale accertamento era avvenuto;

2. i motivi sono fondati;

3. per costante giurisprudenza, si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. che stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (cfr., *ex aliis*, Cass. 10 giugno 1986, n. 3844; Cass. 20 ottobre 2000, n. 13904; Cass. 5 marzo 2003, n. 3249; Cass. 2 luglio 2015, n. 13646). Lo stesso dicasi qualora tra più società vi sia un collegamento economico-funzionale (da non confondersi con quello di cui all'art. 2359 cod. civ.), tale da far ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti quando si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese (cfr. Cass. 28 agosto 2000, n. 11275; Cass. 14 marzo 2006, n. 5496);

4. nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo aver accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le società convenute, ritenendo preordinato in frode alla legge il frazionamento di un'unica attività fra le stesse ed individuato, sulla base di tale premessa logica, la sanzione per il licenziamento illegittimo, disponendo la reintegra nei confronti della *Società A* (con la quale il rapporto di lavoro era stato formalmente instaurato), ha limitato la condanna al risarcimento del danno nei confronti di tale società escludendo l'obbligo solidale della *Società B*;

tale esclusione è tuttavia contrastante con l'indicata premessa circa l'esistenza di un unico centro di imputazione e della conseguente responsabilità solidale di entrambe le società;

è pur vero che l'art. 18 dello St. lav. prevede la condanna al risarcimento in stretta connessione con quella alla reintegra, ma, fermo restando il comune presupposto di tali due statuizioni (costituito dall'illegittimità del licenziamento ascrivibile ad entrambe le società proprio per l'unicità del centro di imputazione datoriale del rapporto di lavoro), tale stretta connessione non importa che il lavoratore interessato non possa restringere la propria domanda (all'atto dell'introduzione di lite o nel suo prosieguo) chiedendo la reintegra nei confronti di una sola delle società e il risarcimento a carico di entrambe, noto essendo che la caratteristica della solidarietà passiva è quella di consentire al creditore di rivolgersi contro entrambi i debitori in solido o soltanto contro uno di essi;

4. in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione *in parte qua* della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma affinché, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame attenendosi ai sopra indicati principi;


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa *in parte qua* la sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.


Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017

Il Presidente

Dott. Antonio Manna



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RIBELLO



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione